



Incontro Coordinamento Unioni Distrettuali Genova 15 e 16 febbraio 2013

I rappresentanti delle Unioni Distrettuali presenti auspicano che siano adottate delle soluzioni condivise in modo da uniformare i contenuti degli Statuti delle Unioni e suggeriscono, altresì, comuni prassi applicative dei COA aderenti alle Unioni, con particolare attenzione alla normativa di cui alla legge n.241/1990 e al Decreto del 15 febbraio 2103

NORME STATUTARIE

Le Unioni Regionali, concordano sulla opportunità che gli Statuti enuncino i principi comuni che vengono di seguito indicati;

- 1) Lo Statuto prevederà che le competenze delle Unioni avranno come oggetto la consultazione e l'esame di temi e problemi di interesse professionale al fine di assumere intese e deliberazioni che consentano unità di comportamento e di indirizzi nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli. Le Unioni interloquiranno con le Regioni, gli Enti Locali e con le Università; promuoveranno o parteciperanno ad attività di formazione professionale.
- 2) Lo Statuto prevederà una clausola di ineleggibilità per non oltre due mandati consecutivi di 4 anni l'uno così come per i COA, per i componenti l'Ufficio di Presidenza o del Direttivo.
- 3) Lo Statuto dovrà assicurare il rispetto della rappresentanza di genere.
- 4) Lo Statuto prevederà che a ogni Consiglio aderente all'Unione spetterà un voto secondo i criteri stabiliti dalla Legge Professionale n.247/2012 all'art. 34 comma 4 per l'elezione dei componenti del CNF, ma che le delibere si intendono approvate a condizione che votino a favore almeno la metà più uno degli Ordini aderenti.
- 5) Lo Statuto prevederà che alle Assemblee delle Unioni partecipino i Presidenti dei COA aderenti, o loro delegati, eventuali componenti stabilmente designati dai Consigli, e -senza diritto di voto- i Consiglieri Nazionali, i Delegati della Cassa Previdenza Forense, i Delegati OUA del Distretto/i.

Si auspica altresì che sia valutata dai Consigli l'opportunità di introdurre l'incompatibilità tra la carica di Presidente dell'Unione e di Presidente di uno degli Ordini aderenti alla stessa e che per la forma dell'atto costitutivo e dello statuto sia adottata quella dell'atto pubblico.

NORME PER LA TRASPARENZA LEGGE N.241/1990 e D.LGS 15 FEBBRAIO 2013 SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 35, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

Le Unioni Regionali suggeriscono, pur nell'autonomia di ciascun Consiglio, di valutare l'opportunità di adottare ogni misura necessaria per ottemperare agli incombeni di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche.

In particolare, in quest'ottica, appare indispensabile dotare ogni Consiglio di un Regolamento nelle seguenti materia:

- 1) Regolamento sull'accesso e sulla trasparenza, aggiornato alle previsioni del Decreto 15 febbraio 2013 in corso di pubblicazione;

- 2) Regolamento sulla liquidazione delle parcelle che preveda contraddittorio con il cliente controinteressato e l'informazione sulla possibilità di attivare presso il Consiglio un tentativo di conciliazione., i tempi di durata del procedimento, la motivazione del provvedimento di opinamento ¹;
- 3) Regolamento sull'implemento dell'utilizzo dell'informatica, ai fini della trasparenza;
- 4) Regolamento sulla disciplina per l'erogazione di contributi e sovvenzioni;
- 5) Regolamento sulla disciplina del reclutamento del personale (e sull'eventuale impiego presso gli uffici giudiziari);
- 6) Regolamento sul funzionamento delle sedute del COA;
- 7) Regolamento sul Patrocinio a Spese dello Stato.

Con riferimento al **REGOLAMENTO SULLO SPORTELLO DEL CITTADINO** si suggerisce al CNF di valutare l'opportunità di adottare il modello regolamentare di seguito trascritto, specificandosi che l'attività dello sportello dovrà essere limitata alla sola informazione ed al solo orientamento per l'accesso al servizio della Giustizia da parte dell'utente nonché ad ogni utile informazione per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, esclusa ogni attività di consulenza giuridica sullo specifico affare:

SPORTELLO DELLA GIUSTIZIA PER IL CITTADINO

REGOLAMENTO

1) Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di è istituito lo "**Sportello della Giustizia per il cittadino**" volto a fornire, anche telematicamente, informazioni ed orientamento per l'accesso al servizio della Giustizia per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

Le informazioni dovranno essere date oralmente e non potranno consistere in pareri scritti o in consulenze specifiche sull'affare.

2) Beneficiari

Potranno accedere allo "Sportello della Giustizia per il cittadino" i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, nonché persone giuridiche aventi sede residenza ovvero domicilio nella circoscrizione del Tribunale di

¹ L'Unione Lazio suggerisce di individuare due distinti regolamenti:

1) uno riguardante il Procedimento per la risoluzione delle possibili controversie tra iscritto e cliente che preveda:

1.1) l'onere per il consiglio di pubblicare sul proprio sito la possibilità di attivare, per la soluzione delle controversie tra iscritti e cliente, un tentativo di conciliazione;

1.2) la nomina del responsabile del procedimento;

1.3) i tempi di durata del procedimento;

2) uno riguardante il Procedimento di liquidazione delle parcelle che preveda:

2.1) la nomina del responsabile del procedimento;

2.2) i tempi di durata del procedimento;

2.3) il contraddittorio tra il richiedente l'opinamento ed controinteressato ovvero l'onere per il consiglio di informare il destinatario della richiesta del professionista, preventivamente alla liquidazione della parcella, con comunicazione della possibilità di attivare presso il Consiglio un tentativo di conciliazione;

2.4) i costi dell'opinamento;

2.5) l'obbligo della esaustiva motivazione del provvedimento di opinamento.

I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona di fiducia che faccia loro da interprete.

La richiesta di informazioni dovrà essere presentata, anche verbalmente, presso la Segreteria del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati che comunicherà – nell'impossibilità di fornire la consulenza nell'immediatezza - la data per l'incontro, secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

3) Informatori

Potranno prestare assistenza presso lo "Sportello della Giustizia per il cittadino" tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di– salvo incompatibilità del caso e comunque previa approvazione del COA - che:

- a) non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all' avvertimento negli ultimi cinque anni;
- b) siano in regola con il pagamento del contributo annuale;
- c) siano in regola con l'obbligo formativo.

Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività da loro svolti ed, a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l'attività dagli stessi svolta in tali settori.

Il Consiglio provvederà a formare un registro aggiornato periodicamente con i relativi turni.

4) Attività

L'attività che viene posta in essere presso lo "Sportello della Giustizia per il cittadino" consiste in una sessione, da tenersi presso i locali dell'Ordine, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore.....

L'informazione si esaurirà in una sola conferenza.

5) Gratuità dello svolgimento dell'incarico

L'accesso allo sportello è gratuito; è, pertanto, vietato all'Avvocato ricevere da parte del beneficiario delle informazioni o da terzi denaro o altro tipo di compenso.

La prestazione del servizio comporterà il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di attività espletata dall'Avvocato.

6) Divieto di assumere incarichi

E' vietato all'Avvocato che dia le informazioni allo sportello assumere incarichi professionali dal beneficiario delle informazioni.

Il divieto si estende anche: ai colleghi associati dello studio dell'Avvocato o suoi soci; ed ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio.

E' comunque vietato all'Avvocato, anche se richiesto, che dia le informazioni indicare alla persona che accede al servizio il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

7) Consenso al trattamento dati personali

Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare il consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa vigente.

8) Violazioni del regolamento

Il Consiglio vigilerà sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.

Il Consiglio, in caso di violazioni, potrà segnalare la violazione dell'iscritto al Consiglio distrettuale di disciplina.

Comporteranno di diritto l'esclusione dal registro dei consulenti:

- a) La mancata presenza da parte dell'Avvocato allo sportello senza giustificato motivo, dopo avere dato la propria disponibilità;
- b) Il rifiuto od omissione ingiustificati di fornire informazioni alla persona che accede al servizio;
- c) La violazione dei punti 3, 5 e 6 del presente regolamento.

9) Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato con delibera del COA del....., entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e verrà pubblicato sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.